

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STORICA E CULTURALE I TEMPLARI.

1

ART. 1

E' costituita fra gli odierni componenti l'ASSOCIAZIONE STORICA E CULTURALE I TEMPLARI.

ART. 2

L'Associazione ha sede in MAGLIANO ROMANO RM 00060 VIA ROMANA n. 44 e potrà aprire uffici, succursali, delegazioni e rappresentanze ovunque lo ritenga opportuno, compatibilmente con i fini societari.

ART. 3

L'Associazione ha durata illimitata sino allo scioglimento.

ART.4

L'Associazione Storica e Culturale non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire la finalità di favorire lo sviluppo della Cultura Storica, sotto ogni aspetto possibile ed ipotizzabile. Pertanto l'Associazione intende offrire in generale a Tutti i soggetti interessati, nonché ai suoi Soci in particolare, l'erogazione di servizi, facilitazioni, consulenze, iniziative, promozioni, convegni, congressi, tavole rotonde, interventi sui mezzi di comunicazione di massa, pubblicazioni anche periodiche su carta e su supporti magnetici (CD, DVD e simili), ideazione e gestione di siti internet e di posta elettronica, ricostruzioni storiche ed ambientali, spettacoli teatrali, viaggi ed escursioni anche turistiche su luoghi ed itinerari storici rilevanti, mostre, manifestazioni, concorsi, dibattiti, corsi di preparazione e di formazione e quant'altro ancora sia conforme o comunque almeno compatibile con l'oggetto sociale.

Come tale l'Associazione si pone come strumento di collaborazione, di sostegno e di completamento, non già di antagonismo con i Poteri Pubblici, offrendo agli Enti Pubblici, anche Territoriali ed agli Enti Privati i propri servizi citati per migliorarne il rapporto con gli Utenti.

L'Associazione sviluppa inoltre una propria cultura dell'attività predetta e del relativo impegno sociale.

L'Associazione può anche avere relazioni culturali e sociali con altre Associazioni Italiane e Straniere, al solo fine di stimolare lo scambio di opinioni e la collaborazione nello sviluppo delle finalità associative.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale nei limiti consentiti dalla Legge

ART. 5

Possono essere Soci tutti coloro che si identificano nell'oggetto sociale.

Sono Soci Fondatori soltanto i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione.

I Soci che aderiscono dopo la fondazione dell'Associazione ed ai quali sono indirizzati gli scopi sociali sono Soci Ordinari, con diritto di voto.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento delle quote di iscrizione e delle quote sociali annuali, come determinate dal Consiglio Direttivo e/o dal Regolamento.

Possono essere altresì designati dal Consiglio Direttivo, a sua discrezione, Soci Onorari fra le persone, anche giuridiche e fra le Istituzioni che si siano distinte nella loro attività, compatibilmente con i fini sociali. I Soci Onorari hanno il diritto di parola ma non quello di voto.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, indegnità, espulsione e morosità su pronuncia del Consiglio Direttivo.

ART. 6

Per il miglior conseguimento dei fini sociali l'Associazione può affiliare a sé altre

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STORICA E CULTURALE I TEMPLARI.

2

Associazioni e può a sua volta affidarsi ad Esse. Sulla richiesta di affiliazione, sia attiva che passiva, si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Il Presidente di un'Associazione Affiliata partecipa di diritto al C.D.

ART. 7

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai liberi conferimenti dei Soci e dagli eventuali contributi di tutti gli altri soggetti, pubblici e privati che vogliono concorrervi.

Il C. D. stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa.

Il periodo associativo si estende a tutto l'anno solare e l'eventuale disdetta deve essere comunicata per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

ART. 8

Sono Organi necessari dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati,
- Il Presidente dell'Associazione
- Il Consiglio Direttivo.

Possono altresì essere costituiti con semplice deliberazione e su nomina del C.D.:

- Il Comitato Tecnico Consultivo
- Il Revisore dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri.

ART. 9

L'Assemblea dei Soci con diritto di voto (Fondatori ed Ordinari) provvede sulle materie non attribuite dal presente Statuto al Presidente ed al Consiglio Direttivo ed in genere su quelle di sua competenza in base al codice civile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno.

E' ammessa la presenza per delega scritta conferita a ciascun Associato che non può detenere più di 5 deleghe.

L'Assemblea è regolarmente costituita in 1^a convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 10

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. A lui spetta la rappresentanza legale verso i terzi ed anche in giudizio.

Allo stesso sono conferiti tutti i poteri di legge di ordinaria amministrazione. Sono conferiti in via di urgenza i poteri di straordinaria amministrazione, salvo per quest'ultima la successiva ratifica del C.D. Oltre alla convocazione dell'Assemblea, spetta al Presidente la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in tutti i casi di assenza, di temporaneo impedimento o per delega espressa, per tutte le attività ed i poteri ivi inclusa la rappresentanza in giudizio.

ART. 11

L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e formato da almeno n. 3 membri, dei quali almeno due devono essere scelti fra i Soci Fondatori.

I Membri del C.D. rivestono le cariche di Presidente dell'Associazione e del C.D. ; Vice Presidente dell'Associazione e del C.D. e Consiglieri.

Tra i Consiglieri possono essere designati un Segretario ed un Tesoriere.

I Presidenti delle Associazioni affiliate hanno diritto a partecipare al Consiglio Direttivo con facoltà di voto consultivo oppure di voto in caso di reciprocità.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STORICA E CULTURALE I TEMPLARI.

3

Il C.D. dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ai suoi membri spetta il compenso ed il rimborso spese stabilito dall'Assemblea.

ART. 12

Al Vice Presidente compete la sostituzione del Presidente come dal precedente art. 10 oltre che lo svolgimento di singoli incarichi assegnatigli dal Presidente stesso oppure dal C.D.

ART. 13

Il Segretario provvede alle verbalizzazioni dell'Assemblea e del C.D. ed in generale all'attività amministrativa; alla tenuta degli elenchi dei Soci; alla gestione, rilascio ed aggiornamento delle tessere di appartenenza; alla raccolta delle domande di adesione.

ART.14

Il Tesoriere ha il compito della tenuta della cassa e riscossione delle quote, nonchè della proposizione al C.D. dei provvedimenti da adottare verso gli Associati morosi. In tale veste concorre con il Presidente e con il Segretario alla redazione del rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

ART. 15

L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare.

ART. 16

L'Assemblea dei Soci elegge il Revisore dei Conti, anche fra gli esterni all'Associazione. Egli è rieleggibile e gli competono le attribuzioni di legge. La sua carica è incompatibile con gli altri incarichi associativi.

ART. 17

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e giudiziale. La responsabilità civile e penale in giudizio si estende solidalmente a tutti i componenti del C.D. a norma di legge.

ART. 18

Tutte le controversie interne fra i Soci e fra i Soci e l'Associazione sono decise, in via esclusiva ed unica, dal Collegio dei Probiviri il cui Presidente è di diritto il Presidente dell'Associazione ed i cui Membri sono nominati dal C.D., udite le parti interessate anche in contraddittorio.

ART. 19

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da tutti i Soci Fondatori e dai 2/3 dei Soci Ordinari con diritto di voto. Contestualmente viene nominato un liquidatore.

ART. 21

Il C.D. può, a sua discrezione, redigere un Regolamento Interno attuativo del presente Statuto.

ART. 22

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia espressamente alle norme del Codice Civile.

Il Segretario

Il Presidente